



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 161/2024

semplificata *ex art.* 161 e 167, commi 4 e 5, c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69389/C** del registro di

segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 21 novembre 2023.

Ad istanza di

B.G. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS e residente a Ragusa nella Via

OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Emerico Amari n.

94 presso lo studio dell'avv. Daniele Dalfino (C.F. DLFDNL74B06G273W;

Fax: 091.7308594; Pec: studiodalfino@pec.it) e dell'avv. Sergio Scibetta

(C.F. SCBSRG76C16G273L; Fax: 0917308594; PEC:

studioscibetta@pec.it), che lo rappresentano e difendono per procura in calce

al ricorso.

CONTRO

1. Assessorato Regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali

della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede in Palermo,

Viale Regione Siciliana n. 2194 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo sita in Palermo in via Valerio Villareale n. 6.

2. Fondo Pensioni Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2246, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Sergio Scibetta per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe, dipendente regionale a tempo indeterminato chiedeva il riconoscimento del diritto a pensione a far data dal 01.03.2024 in applicazione dell'art. 1, co. 283 L. n. 197/2022 (c.d. quota 103) e il risarcimento del danno non patrimoniale per il ritardo nel riconoscimento del diritto a pensione.

I.a. Il ricorrente rappresentava di essere dipendente dell'Amministrazione Regionale Siciliana con contratto a tempo pieno indeterminato, in atto in servizio presso la Soprintendenza di Ragusa-Dipartimento regionale dei Beni Culturali con la qualifica di istruttore direttivo e di avere presentato in data 16/03/2023 istanza di pensionamento anticipato prot. n. 26050 con cui chiedeva all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di essere collocato in quiescenza *ex art.1 co. 283 L. n. 197 del 29 dicembre 2022* (c.d. "quota 103).

L'istanza veniva riscontrata dall'Amministrazione regionale in data 24

marzo 2023 comunicando di non poterla accogliere in quanto “al fine di potere applicare il suddetto istituto (quota 103) è necessaria una autorizzazione di spesa da parte del legislatore regionale, senza la quale questo dipartimento non potrà procedere ad alcuna cancellazione dal ruolo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’istanza de qua non trova accoglimento; la S.V. potrà presentare ulteriore istanza di collocamento a riposo successivamente all’autorizzazione della relativa spesa”.

I.b. Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il diritto del sig. B.G. al collocamento in quiescenza a far data dal 25/08/2023 ex art. 1 comma 283 L. n. 197 del 29/12/2022 (c.d. “quota 103”);
- per l’effetto, condannare le resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente rilevanti (il ritardo nel riconoscimento del diritto a pensione), da quantificare in complessivi € 3.000,00 o comunque nella maggiore o minore misura che l'autorità Giudiziaria adita vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

II. Con nota dell’11 dicembre 2023 i procuratori del ricorrente comunicavano di volere rinunciare al ricorso per sussistenza di un errore materiale, riservandosi di depositare nuovo ricorso in favore del sig. B.G.

III. Con decreto dell’8 gennaio 2024 veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 23 aprile 2024.

IV. All’udienza del 23 aprile 2024 parte ricorrente confermava la rinuncia del ricorso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va premesso che sussistono i presupposti *ex art.* 167, commi 4 e 5 del c.g.c. per decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata.

2. I procuratori legali di parte ricorrente, avendo la legittimazione a rendere la corrispondente manifestazione di volontà per conto del proprio assistito, con dichiarazione depositata in data 11 dicembre 2023 hanno rinunciato espressamente, per conto della parte sostanziale, al ricorso per un asserito errore materiale in esso contenuto riservandosi di presentare un nuovo ricorso nell'interesse del sig. B. come nei fatti è avvenuto nella stessa data.

Dagli atti di causa risulta che parte ricorrente, dopo il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonostante la Segreteria di questa Sezione abbia comunicato il decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione del 23 aprile 2024, non ha prodotto le prove dell'avvenuta notificazione alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, depositandole in Segreteria entro il decimo giorno che precede l'udienza come previsto dall'articolo 155, co. 5-bis, c.g.c.

3. Questo Giudice ritiene che l'istanza di parte ricorrente vada qualificata come una rinuncia agli atti del giudizio.

Infatti, la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione dell'11.12.2023, interpretata anche alla luce della procura *ad litem* e del nuovo ricorso depositato in Segreteria in pari data, rende inequivoca che essa sia volta a rinunciare agli atti del giudizio e non all'azione.

La rinuncia agli atti trova la sua disciplina di riferimento, per il rinvio

disposto dall'art. 7., co. 1, c.g.c., nell'art. 110 c.g.c., il quale prevede al comma 1, che “la rinunzia agli atti del processo possa essere fatta dalle parti in ogni stato e grado della causa” e al comma 3, che “la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”.

Si rileva, altresì, che per giurisprudenza contabile costante (cfr., *ex multis*: Sez. II Centr. App., sent. n. 501/2017, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 101/2021 e n. 61/2017, Sez. giur. Puglia, sent. n. 10/2017, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 100/2016), a cui si intende dare continuità, l'accettazione della rinunzia da parte della controparte è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nel presente giudizio non è stata documentata l'instaurazione del rapporto processuale, non essendo state depositate dal ricorrente le prove di avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e le Amministrazioni resistenti non si sono costituite ritualmente in giudizio. Non essendo valutabile alcun interesse di queste ultime alla prosecuzione del giudizio per non essersi le stesse costituite e considerato il sindacato meramente formale del giudice nell'accertare la regolarità della rinunzia ai sensi dell'art. 110, co. 6 del c.g.c., sussistono i presupposti previsti per la declaratoria di estinzione del processo.

4. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110, co. 7, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in

